



Bruxelles, 22.5.2019  
COM(2019) 206 final

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire  
assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 293 551 794 EUR al fine di fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria in seguito alle catastrofi che hanno colpito questi paesi nel corso del 2018. La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2019<sup>1</sup>, che propone di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni che in pagamenti, nel bilancio generale 2019.

### **2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI**

#### **2.1 Romania - alluvioni nella regione nordorientale nell'estate 2018**

Dalla metà di giugno all'inizio di agosto 2018 la regione della Romania nordorientale è stata ripetutamente colpita da forti precipitazioni e conseguenti grandi alluvioni che hanno causato gravi danni alle infrastrutture e alle famiglie nonché all'agricoltura.

- 1) Il 7 settembre 2018 la Romania ha chiesto un contributo del FSUE, quindi entro il termine di dodici settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La domanda era limitata alla regione nordorientale, di gran lunga la più colpita dalle alluvioni e dove si sono verificati i primi danni il 16 giugno. Nella lettera di domanda le autorità rumene hanno annunciato l'imminente invio di un aggiornamento in quanto la valutazione dei danni non era ancora stata ultimata a causa della lunga durata delle alluvioni.
- 2) La catastrofe è di origine naturale.
- 3) La domanda è stata presentata sulla base dei criteri stabiliti per una "catastrofe naturale regionale" dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. Nella domanda iniziale del 7 settembre le autorità rumene hanno stimato i danni diretti totali a 196,8 milioni di EUR. Poiché tale importo rappresenta solo l'1,24 % del PIL della regione a livello NUTS 2 colpita, la domanda iniziale non soddisfaceva la condizione essenziale stabilita dal regolamento per la mobilitazione del FSUE e pertanto non sarebbe stata ammissibile a un contributo del Fondo di solidarietà.
- 4) Il 9 ottobre 2018 le autorità rumene hanno presentato, come annunciato in precedenza, una domanda riveduta che stimava i danni diretti totali a 327,7 milioni di EUR. Tale importo rappresenta il 2,07 % del PIL regionale e quindi supera la soglia richiesta dell'1,5 % del PIL regionale (ossia 238 milioni di EUR nel caso della regione nordorientale).
- 5) In base all'analisi, da parte della Commissione, della domanda riveduta presentata dalla Romania risultavano ancora alcune incongruenze. La Commissione ha pertanto chiesto chiarimenti alle autorità rumene, che sono stati forniti il 14 dicembre 2018.

---

<sup>1</sup> COM(2019) 205 del 22.5.2019.

- 6) Nella domanda le autorità rumene descrivono in dettaglio l'impatto della catastrofe. Le ondate ripetute di forti precipitazioni tra la metà di giugno e l'inizio di agosto hanno causato alluvioni e conseguenti danni alle infrastrutture, all'agricoltura e alle famiglie in tutti e sei i distretti della regione nordorientale, in particolare a Neamt, Bacau e Suceava. Hanno subito danni argini e dighe sui corsi d'acqua interni, oltre 4 000 km di strade (nazionali e locali), ponti, impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, reti di distribuzione di elettricità e gas, reti di fornitura di acqua potabile e sistemi di irrigazione, 32 scuole e altri edifici pubblici.
- 7) Le autorità rumene hanno stimato a 294 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e hanno presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 154 milioni di EUR) riguarda i costi per la messa in sicurezza delle infrastrutture (argini), seguita dai costi per ripristinare l'infrastruttura di trasporto per oltre 127 milioni di EUR.
- 8) La Romania non ha chiesto il versamento di un anticipo.
- 9) Le autorità rumene hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 10) La regione colpita è una "regione meno sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Nella domanda le autorità rumene non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.
- 11) La Romania non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 12) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.

## **2.2 Italia - fenomeni metereologici estremi nell'autunno 2018**

In ottobre e all'inizio di novembre 2018 la maggior parte delle regioni italiane dalle Alpi settentrionali alla Sicilia sono state ripetutamente colpite da piogge torrenziali e venti forti che hanno provocato alluvioni e frane, rendendo questo periodo l'autunno più devastante della storia recente visti il numero elevato di vittime e l'entità dei danni materiali.

- 1) Il 20 dicembre 2018 l'Italia ha chiesto un contributo finanziario del Fondo di solidarietà, quindi entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno il 2 ottobre. Il 27 marzo 2019 l'Italia ha presentato, di propria iniziativa, informazioni aggiornate con stime più elevate dei danni per tre delle regioni colpite.
- 2) La catastrofe è di origine naturale.
- 3) La domanda è stata presentata sulla base dei criteri stabiliti per una "catastrofe naturale grave" dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Le autorità italiane stimano a oltre 6,6 miliardi di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe (importo aggiornato). Tale importo rappresenta oltre il 192 % della soglia applicabile all'Italia di 3,4 miliardi di EUR.

- 4) Nella domanda le autorità italiane descrivono in dettaglio la natura e l'entità dei danni causati dai fenomeni meteorologici estremi in quella che si è rivelata essere la peggiore stagione autunnale della storia recente. Sono stati segnalati 34 decessi e la scomparsa di 1 persona. La catastrofe ha colpito quasi tutte le regioni italiane da nord a sud, tra cui il Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e soprattutto il Veneto. La Valle d'Aosta e l'Abruzzo hanno comunicato danni di minor entità.
- 5) La catastrofe ha provocato in particolare gravi interruzioni della rete stradale a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale a causa di frane e alberi caduti, lasciando isolati una serie di comuni costieri e di montagna. Nella maggior parte delle regioni si sono verificati interruzioni delle reti fluviali, movimenti dell'inclinazione dei terreni, frane e alluvioni. Le scuole sono state chiuse e altri servizi pubblici sono stati interrotti. Le raffiche di vento fino a 200 km/h hanno causato notevoli perdite nelle foreste (circa 8,5 milioni di metri cubi di legname) con gravi conseguenze per il settore del legname e il turismo (distruzione di funivie, rifugi, ecc.). In Veneto in particolare circa 130 siti protetti Natura 2000 hanno subito danni per un totale di oltre 414 000 ettari di terreno. In quasi tutte le regioni sono stati segnalati allagamenti di edifici pubblici e privati. Gli impianti di trattamento delle reti fognarie sono stati bloccati. Le reti elettriche e del gas sono state interrotte.
- 6) Secondo l'analisi della Commissione gli eventi atmosferici nel periodo oggetto della domanda possono essere un evento unico dal punto di vista meteorologico e idrologico. Inoltre la portata geografica e l'entità dei danni dichiarati dalle autorità italiane appaiono plausibili, tenendo conto degli impatti riportati dalle attivazioni del programma di mappatura rapida di Copernicus e dalla banca dati dell'European Severe Storms Laboratory (laboratorio europeo delle tempeste gravi).
- 7) L'Italia ha stimato a oltre 1 700 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 810 milioni di EUR) dei costi ammissibili riguarda la spesa per la messa in sicurezza delle infrastrutture. La seconda quota più consistente riguarda i costi di ripristino delle infrastrutture per oltre 478 milioni di EUR.
- 8) L'Italia non ha chiesto il versamento di un anticipo.
- 9) Le autorità italiane hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 10) Tre delle regioni colpite si qualificano come "regioni meno sviluppate" secondo la classificazione dei fondi SIE 2014-2020 (Calabria, Campania e Sicilia), due come "regioni in transizione" (Abruzzo e Sardegna), mentre le altre 9 regioni sono "regioni più sviluppate". Le autorità italiane non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.
- 11) L'Italia non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione. È stata tuttavia inviata una nota informativa al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) attraverso il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).

- 12) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.

### 2.3 Austria - fenomeni metereologici estremi nell'autunno 2018

Alla fine di ottobre 2018 i fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Italia hanno colpito anche alcune delle regioni alpine/meridionali dell'Austria, in particolare la Carinzia e il Tirolo Orientale.

- 1) Il 14 gennaio 2019 l'Austria ha chiesto un contributo del Fondo di solidarietà, quindi entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno (28 ottobre 2018). Il 20 febbraio 2019 l'Austria ha presentato, di propria iniziativa, informazioni aggiornate con stime leggermente più elevate dei danni nelle regioni colpite.
- 2) La catastrofe è di origine naturale.
- 3) Le autorità austriache stimano a 326,2 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. Tale importo è nettamente inferiore alla soglia per catastrofi gravi applicabile all'Austria nel 2018, pari a 2,1 miliardi di EUR ed è inoltre inferiore alla soglia per le cosiddette catastrofi regionali, pari all'1,5 % del prodotto interno lordo regionale ponderato in base all'entità dei danni nelle regioni interessate. La catastrofe non può quindi essere considerata una "catastrofe naturale grave" né una "catastrofe naturale regionale" ai sensi del regolamento. Tuttavia poiché il disastro è stato causato dalle stesse condizioni metereologiche che hanno provocato la catastrofe grave in Italia, le autorità austriache hanno presentato una domanda sulla base della cosiddetta "disposizione relativa ai paesi limitrofi" dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, secondo cui uno Stato ammissibile colpito dalla stessa catastrofe che costituisce una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo può beneficiare anch'esso dell'aiuto del fondo di solidarietà.
- 4) Le autorità austriache hanno fornito una descrizione dettagliata dell'impatto della catastrofe. In Austria i danni di gran lunga più importanti sono stati causati nel Land della Carinzia e nella zona adiacente del Tirolo Orientale, entrambe zone alpine confinanti con l'Italia. Grazie al sistema di allerta precoce contro le alluvioni, alle segnalazioni alla popolazione e al rapido intervento delle forze di protezione civile è stato possibile evitare casi di morti e ferimenti tra gli abitanti. Alcune aree residenziali sono state evacuate a titolo precauzionale. Le forti precipitazioni e le tempeste nonché una velocità del vento fino a 130 km/h hanno tuttavia causato l'allagamento degli edifici, ingenti danni nelle foreste per la caduta di alberi, frane che hanno interrotto le strade e interruzioni del servizio di energia elettrica. Oltre 7 000 membri dei servizi di emergenza, tra cui l'esercito, e 5 elicotteri sono stati in azione per diversi giorni.
- 5) L'Austria ha stimato a 214,5 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 85 milioni di EUR) dei costi ammissibili riguarda i costi della messa in sicurezza delle infrastrutture (argini dei fiumi). La seconda quota più consistente riguarda le misure volte ad evitare l'erosione del suolo per un importo superiore a 72 milioni di EUR.
- 6) Le autorità austriache non hanno chiesto il versamento di un anticipo.
- 7) Le autorità austriache hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 8) Le regioni colpite sono "regioni più sviluppate" secondo la classificazione dei Fondi SIE (2014-2020). Nella domanda le autorità austriache hanno dichiarato di voler

utilizzare i fondi del programma austriaco di sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di ricreare le foreste protettive.

- 9) L'Austria non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 10) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.

## 2.5 Conclusione

Per le ragioni sopra descritte le catastrofi indicate nelle domande presentate dalla Romania, dall'Italia e dall'Austria soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

## 3. FINANZIAMENTI DEL FSUE - DOTAZIONI 2019

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>2</sup> (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>3</sup> (AII) fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

Dato che la solidarietà era la motivazione fondamentale per la creazione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (0,6 % dell'RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi 2011, a seconda dell'importo inferiore) dovrebbe dar luogo a un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. I tassi applicati in passato per l'attribuzione di fondi per catastrofi gravi sono pari al 2,5 % dei danni diretti totali inferiori alla soglia e al 6 % per la parte dei danni che supera tale soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute in base alla disposizione relativa ai paesi limitrofi si applica un tasso del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base delle domande presentate dalla Romania, dall'Italia e dall'Austria, il calcolo del contributo finanziario del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali causati, è il seguente:

Stati membri	Qualifica di catastrofe	Danni diretti totali <i>(in milioni di EUR)</i>	Soglia per catastrofe grave <i>(in milioni di EUR)</i>	2,5 % dei danni diretti fino alla soglia <i>(EUR)</i>	6 % dei danni diretti oltre la soglia <i>(EUR)</i>	Importo totale dell'aiuto proposto <i>(EUR)</i>	Anticipi versati <i>(EUR)</i>
ROMANIA	Regionale	327,692	986,378	8 192 300	-	8 192 300	0

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>3</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

	<i>(art. 2, par. 3)</i>						
ITALIA	<i>Nazionale (art. 2, par. 2)</i>	6 630,276	3 446,057	86 151 425	191 053 170	<b>277 204 595</b>	<b>0</b>
AUSTRIA	<i>Paese limitrofo (art. 2, par. 4)</i>	326,196	2 118,701	8 154 899	-	<b>8 154 899</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>						<b>293 551 794</b>	<b>0</b>

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP l'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2019 era pari a 851 082 072 EUR, vale a dire la somma della dotazione 2019 di 585 829 691 EUR e della restante dotazione 2018 di 265 252 381 EUR che non è stata spesa ed è stata riportata al 2019.

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2019 è pari a 704 624 649 EUR, corrispondenti all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2019 (851 082 072 EUR) meno l'importo di 146 457 423 EUR trattenuto al fine di rispettare l'obbligo di accantonare il 25 % della dotazione annuale del 2019 fino al 1° ottobre 2019, come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP.

<b>Tabella riepilogativa - Finanziamento del FSUE</b>	<b>Importo EUR</b>
Dotazione 2018 riportata al 2019	265 252 381
Dotazione 2019	585 829 691
	-----
<b>Totale disponibile all'inizio del 2019</b>	<b>851 082 072</b>
Meno il 25 % della dotazione 2019 trattenuto	- 146 457 423
	-----
<b>Importo massimo attualmente disponibile (dotazioni 2018+2019)</b>	<b>704 624 649</b>
Importo totale dell'aiuto proposto da mobilitare per la Romania, l'Italia e l'Austria	- 293 551 794
	-----
<b>Disponibilità residue fino al 1° ottobre 2019</b>	<b>411 072 855</b>

Proposta di

## **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>5</sup>, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio<sup>6</sup>.
- (3) Il 7 settembre 2018 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi che hanno provocato grandi alluvioni.
- (4) Il 20 dicembre 2018 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
- (5) Il 14 gennaio 2019 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
- (6) Le domande di Romania, Italia e Austria sono conformi alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all'Italia e all'Austria.
- (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

<sup>4</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>5</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>6</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) l'importo di 8 192 300 EUR è erogato alla Romania;
- b) l'importo di 277 204 595 EUR è erogato all'Italia;
- c) l'importo di 8 154 899 EUR è erogato all'Austria.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data di adozione*]\*\*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*